

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Misure cautelari

La decisione

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Divieto di avvicinamento ai luoghi - Mancata specificazione - Illegittimità (c.p.p., artt. 272, 282-ter).

Il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282-ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, perché solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l'esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 28 marzo 2014 (ud. 18 marzo 2014) - AGRÒ, *Presidente* - CAPOZZI, *Relatore* - GERACI, *P.G.* (diff.) - F.G., *ricorrente*.

Il commento

Art. 282-ter c.p.p.: quale tutela per l'incolumità della persona offesa?

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. - 2. Origine e *ratio* della norma: parallelismo con la norma di cui all'art. 282-bis c.p.p. - 3. Le necessità di indicazione specifica dei luoghi cui è fatto divieto di avvicinamento. - 4. I principi di legalità e tassatività in materia cautelare. - 5. Spunti di riflessione conclusivi.

1. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del "divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa" (art. 282-ter c.p.p.), in considerazione della mancanza nella stessa di ogni indicazione relativa ai luoghi cui inibire l'accesso all'imputato.

Nella specie, si trattava di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di un imputato accusato di maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli minori. In sede di appello cautelare, il Tribunale giustificava espressamente di non poter indicare i luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese in ragione del fatto che la loro dimora avrebbe dovuto rimanere ignota all'indagato come pure l'ubicazione della scuola frequentata dai figli, considerato peraltro che la persona offesa non risultava lavorare.

Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, lamentando la violazione dell'art. 282-ter c.p.p. per

l'indeterminatezza dei luoghi non accessibili all'imputato e delle modalità oggettive da osservare per rispettare tale divieto.

Le omissioni, a parere della difesa, ampliavano a dismisura l'ambito restrittivo della misura cautelare e, di conseguenza, aumentavano sensibilmente i rischi connessi alla violazione della stessa da parte dell'indagato.

La Suprema Corte ha accolto la doglianza difensiva, ritenendo di aderire ad un orientamento giurisprudenziale¹ secondo il quale il provvedimento di cui all'art. 282-ter c.p.p., deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, perché solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l'esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare.

Nella parte motiva della sentenza, i giudici di legittimità, dopo aver accennato all'introduzione della norma nel codice di rito ed illustrato le modalità della fattispecie cautelare in esame con interessanti riferimenti ai principi di legalità e tassatività che caratterizzano il sistema cautelare, hanno concluso ritenendo che la suddetta omissione infliggeva un "incontrollabile obbligo di *non facere* in capo allo stesso destinatario e violava la connotazione tipica della misura astrattamente adottata".

2. Al fine di analizzare i profili interpretativi sottesi alla pronuncia in esame, è opportuno, *in primis*, illustrare l'origine, le finalità e i contenuti dell'art. 282-ter c.p.p., tracciando un interessante ed inevitabile parallelismo con la norma, precedentemente introdotta (2001)², di cui all'art. 282-bis c.p.p.

Come noto, con il "pacchetto sicurezza" del 2009³ (il d.l. 13 febbraio 2009 n. 11, convertito con la l. 23 aprile 2009 n. 38), a fronte dell'allarme diffusosi nell'opinione pubblica in relazione alla vertiginosa *escalation* di reati⁴, il legislatore ha ampliato la gamma dei comportamenti penalmente rilevanti, con

¹ Cass., Sez. VI, 7 aprile 2011, C., in *Mass. Uff.*, n. 250728; Id., Sez. V, 4 aprile 2013, S., *ivi*, n. 257697.

² Cfr., per avere un quadro generale più completo e dettagliato del contesto storico in cui fu introdotta la norma, la l. 4 aprile 2001, n. 154 in tema di "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Tale legge ha introdotto nel sistema normativo, al di là di un forte messaggio simbolico e culturale di una riconosciuta valenza antigiusdittoria della violenza domestica, alcuni strumenti con una spiccata finalità di cautela della vittima. Sul punto, ampiamente, PISTORELLI, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in *Diritto penale della famiglia*, a cura di Riondato, Milano, 2004.

³ Per un commento alla normativa in questione, cfr. CASSIBBA, CERETTI, CORNELLI, CORVI, DELLA BELLA, FIORIO, GATTA, MASERA, MAUGERI, NICASTRO, RENZETTI, RUGA RIVA, VALSECCHI, VARRASO, ZACCHE', *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al D.L. 13 febbraio 2009, n. 11 conv. in L. 23 aprile 2009, n. 38 e alla L. 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di Mazza, Viganò, Torino, 2009.

⁴ Particolarmente interessante, riguardo al decreto legge in esame, il contributo offerto da RESTA, *Il decreto legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale*, in *Giur. merito*, 2009, 891 ss.

l'introduzione del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p.⁵, ed è intervenuto, in maniera significativa, sul sistema delle cautele personali all'interno del processo penale.

L'intervento del legislatore trae origine dalla preoccupazione sociale suscitata da una serie piuttosto corposa di reati di natura sessuale commessi in quel determinato periodo storico in modo sempre più efferato e brutale su persone anche minorenni; in questo senso, l'azione legislativa era finalizzata alla lotta dei cd. delinquenti sessuali, assunti a prototipo dei "nemici" contro i quali il diritto penale deve combattere⁶.

Sul fronte della cautele personali⁷, l'art. 9, co. 1, lett. a), del decreto legge ha introdotto nell'art. 282-ter c.p.p. una nuova misura cautelare personale di tipo coercitivo: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato⁸.

In un clima d'emergenza, o supposta tale⁹, l'exasperante lentezza del processo penale e l'incapacità della macchina giudiziaria di produrre risultati in tempi ragionevoli¹⁰ hanno alimentato la sensazione che lo strumento cautelare fosse

⁵ Con questa norma incriminatrice, il legislatore italiano ha inteso reagire contro il fenomeno meglio conosciuto come "stalking" - oggetto in molti altri ordinamenti stranieri di discipline sanzionatorie *ad hoc* - ritenendo che le fattispecie criminali già presenti nell'ordinamento lasciassero inaccettabili vuoti di tutela. Lo scopo appena accennato è dichiarato nella relazione di accompagnamento del d.l. n. 11 del 2009 ed emergeva già dai lavori parlamentari sul d.d.l. C1440. In questi termini, VALSECCHI, *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al D.L. 13 febbraio 2009, n. 11 conv. in L. 23 aprile 2009, n. 38 e alla L. 15 luglio 2009, n. 94)*, cit., cap. VIII, 230.

⁶ Lo scopo che il legislatore si è prefisso è stato in primo luogo quello di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così infamanti e nello stesso tempo di costituire un segnale di riconoscimento e di attenzione, tangibile ed evidente, per le persone offese dal reato e per le vittime dei reati stessi, meritevoli di una tutela da parte dello Stato più incisiva rispetto a quella apprestata dall'ordinamento giuridico. Per un quadro più chiaro e completo, si veda il disegno di legge contenuto nell'atto parlamentare n. 2232 della Camera dei Deputati.

⁷ Nel tentativo di dare una risposta efficace all'allarme provocato da alcuni episodi di violenza sessuale e di atti persecutori, era prevedibile che il legislatore sarebbe intervenuto sugli assetti delle misure cautelari. Era altresì scontato che la direzione prescelta sarebbe stata quella di irrigidire l'apparato. In questi termini, cfr. ZACCHE, *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 13 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, cit., 283.

⁸ Sul punto, MARZADURI, *Il ricorso alla decretazione d'urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale*, in *Guida dir.*, 2009, 891 ss.

⁹ Lo stesso preambolo del d.l. 23 febbraio 2003, n. 11 giustifica la riforma, tra l'altro, con la «straordinaria necessità (...) di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale». Eppure, che gli episodi di violenza sessuale siano diminuiti negli anni più recenti è attestato dai dati diffusi dal Dipartimento per la pubblica sicurezza del ministero dell'Interno e consultabili in *Guida dir.*, 2009, 10, 41.

¹⁰ Al riguardo cfr., per tutti, BUZZELLI, *Durata ragionevole, tipologie procedurali e rimedi contro i ritardi ingiustificati*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsamo Kistoris, Torino, 2008, 262-263.

l'unico mezzo in grado di offrire una soluzione "certa, immediata e visibile"¹¹ al bisogno di sicurezza.

La nuova misura cautelare, infatti, ancorché occasionata dalla nuova disciplina in tema di atti persecutori (c.d. *stalking*), presenta carattere generale e risulta applicabile con riferimento a qualsiasi fattispecie delittuosa, quando ovviamente si palesino le esigenze cautelari previste dal codice di rito e sussistano le condizioni generali di applicabilità descritte dall'art. 280 c.p.p.

Con tale strumento cautelare, in particolare, il giudice proibisce al destinatario di avvicinarsi a luoghi "determinati", che siano abitualmente frequentati dalla persona offesa, oppure gli impone di mantenere una determinata distanza da tali luoghi e dallo stesso offeso¹². La misura si articola, pertanto, in un potenziale "doppio contenuto"¹³: può risolversi nel divieto di avvicinamento a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero nell'obbligo "specifico" di mantenere una determinata distanza dai luoghi in parola o dalla persona della vittima, assorbente il primo¹⁴.

In presenza di "ulteriori esigenze di tutela", tale prescrizione è riferibile anche ai prossimi congiunti della persona offesa, nonché a persone con essa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.

L'istituto in parola sembra essere stato concepito proprio per offrire uno spazio di tutela alla vittima di atti violenti e persecutori¹⁵, realizzati attraverso apostamenti, pedinamenti, minacce o intrusioni nella vita privata¹⁶. La misura appare destinata, sostanzialmente, a quelle situazioni nelle quali la possibile reiterazione della condotta criminosa, al di là della sua generica incidenza sulla collettività, sia indirizzata specificamente nei confronti di un determinato soggetto passivo¹⁷.

¹¹ Così, SPAGNOLO, *Il tribunale della libertà tra normativa nazionale e normativa internazionale*, Milano, 2008, I.

¹² In questo senso BRICCHETTI, PISTORELLI, *Possibile vietare l'avvicinamento alla "vittima"*, in *Guida dir.*, 2009, 72.

¹³ VALENTINI, Sub art. 282ter c.p.p., in *Comm. C.p.p.*, Giarda, Spangher, Milano, 2010, 2999.

¹⁴ Sul punto, cfr. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 967.

¹⁵ Si tratta, come rilevato da un'attenta dottrina, di una misura certamente improntata a finalità preventive, destinata in particolar modo a creare uno "schermo di protezione" attorno all'offeso, in chiave preventiva di ulteriori episodi che possano veder protagonista la stessa persona offesa. In questa prospettiva, il contenuto del provvedimento giurisdizionale applicativo deve essere necessariamente ancorato a tale *ratio* legislativa. In questi termini, MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, 2719.

¹⁶ Si pensi, a titolo esemplificativo, alle consuete molestie telefoniche o all'invio assillante di messaggi di poste elettronica.

¹⁷ Infatti, la norma in commento si inserisce coerentemente negli scopi di tutela che si è visto essere già proprie dell'art. 282-bis, con la palese finalità di rendere detta tutela più efficace e meno "statica" in

L'art. 282-ter c.p.p. allarga, quindi, lo spazio di protezione della vittima di atti violenti e persecutori a fronte delle potenziali situazioni di contatto con l'aggressore, creando pertanto uno schermo protettivo al "soggetto debole"¹⁸, ispirato all'esperienza comparata dell'*order of protection* della legislazione angloamericana¹⁹.

I riferimenti soggettivi e quelli oggettivi sono desunti, come è ovvio intuire, dalla querela della persona perseguitata o maltrattata e dalla notizia di reato inoltrata dagli organi di pubblica sicurezza. Quanto alla durata, la misura segue le regole ordinarie: se disposta solo per esigenze probatorie, nel provvedimento dovrà essere fissato il termine, fatte salve le proroghe. Il divieto di avvicinamento, ricorrendone le condizioni, può essere disposto anche a seguito di sostituzione ex art. 299 c.p.p.

Il contenuto della misura, nella sua duplice articolazione, è ulteriormente regolabile con l'aggiunta del divieto per la persona sottoposta alla inibizioni *de quibus* di comunicare in qualsivoglia forma con la vittima e con i suoi cari²⁰.

Pur trattandosi di una misura palesemente correlata alla repressione dei fatti di *stalking*, il nuovo strumento si caratterizza, come già rilevato, per la genera-

determinate situazioni; ed è particolarmente significativo, a questo riguardo, che la disposizione sia stata introdotta contestualmente alla previsione del delitto di atti persecutori. Le modalità commissive di quest'ultimo reato comprendono, infatti, quali manifestazioni tipiche il costante pedinamento della vittima, da parte del soggetto agente, anche in luoghi nei quali la prima si trovi occasionalmente, e l'espressione di atteggiamenti minacciosi o intimidatori anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona offesa. Alle necessità indotte da quest'ultima tipologia comportamentale soccorre la sostanziale estensione della nozione di avvicinamento al superamento di una distanza minima dalla vittima, stabilita secondo le esigenze di tutela suggerite dal caso concreto.

¹⁸ MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, cit., 2727. Secondo un condivisibile orientamento, per luogo abitualmente frequentato dalla persona offesa può intendersi sia uno spazio fisico che virtuale, non sussistendo, in tal senso, ostacoli di ordine letterale o sistematico: sul punto, cfr. DI DEDDA, *La novella in tema di contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori: primi rilievi processuali*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2009, 426.

¹⁹ Per un confronto tra la misura di cui all'art. 282-ter c.p.p. e i *restraining orders* (o *injunctions*) dei Paesi di *common law*, cfr., dettagliatamente, MORELLI, *Commento sub art. 9 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*, in *Commento articolo per articolo al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modif., in L. 23 aprile 2009, n. 38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, in *Leg. pen.*, 2009, 497 e 498.

²⁰ La lettera della norma, in particolare, vale a coprire strumenti classici come telefono e *fax*, ma anche biglietti manoscritti, *sms* e messaggi di posta elettronica; nel novero delle comunicazioni sono idonei ad essere ricondotti pure strumenti di comunicazione di uso meno comune quali, fra quelli che la peculiare logica dello *stalker* ha mostrato di preferire, scritte murarie, annunci su carta stampata e per megafono, ma anche "comportamenti comunicativi" all'apparenza innocui, come regali o fiori, negativamente connotati dall'ossessività e ripetitività. In questi termini, cfr. VALENTINI, *Sub art. 282ter c.p.p.*, cit., 2999.

le portata applicativa, non essendo vincolata ad alcuna tipologia predeterminata di illecito penale²¹.

Sostanzialmente, questa misura è il “*pendant*” dell’art. 282-*bis*, co. 2, c.p.p. in tema di allontanamento dalla casa familiare, di cui riprende *ratio* e struttura²². La l. 4 aprile 2001, n. 154, in materia di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari, aveva già inserito nel novero degli strumenti cautelari personali l’allontanamento dalla casa familiare proprio con la misura di cui all’art. 282-*bis* c.p.p., misura che ha costituito, senza alcuna ombra di dubbio, il parametro di quella di più recente conio²³.

Come si evince dai lavori parlamentari della legge del 2001, con l’introduzione nel sistema cautelare dell’art. 282-*bis* c.p.p. si era cercato di creare uno strumento capace di intervenire su una realtà particolarmente articolata che spesso si presentava con situazioni urgenti e drammatiche di crisi, determinate da comportamenti di aggressione, violenza ed abuso, commessi ai danni del componente più debole – sul piano fisico, psicologico ed economico – del nucleo familiare, fornendo anche, ove possibile, un aiuto efficace per la ricomposizione della conflittualità familiare esplosa.

Entrambe le norme nella scala della gradualità si collocano – in successione – tra la presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) ed il divieto e l’obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.). Peraltro, in una logica di “intensità” della cautela, l’ordine delle due misure andrebbe decisamente invertito, dovendosi ritenere l’allontanamento più incisivo in termini di restrizione della libertà dell’imputato.

L’art. 282-*ter* c.p.p. si inserisce nel solco già tracciato dalla previsione di cui all’art. 282-*bis* c.p.p., con il palese scopo di rendere detta tutela più efficace in determinate situazioni: prevedendo il riferimento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma, altresì, alla persona offesa in quanto tale, il legislatore ha espresso una precisa scelta di privilegio della libertà di circola-

²¹ In questo senso, MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, cit., 966, secondo la quale “ancorché occasionata dalla nuova disciplina in tema di atti persecutori, la mancanza di ogni riferimento all’art. 612-*bis* c.p. consente di affermare la generale applicabilità della misura”.

²² MAZZA, VIGANÒ, *Il “Pacchetto sicurezza” 2009 (Commento al D.L. 13 febbraio 2009, n. 11 conv. in L. 23 aprile 2009, n. 38 e alla L. 15 luglio 2009, n. 94)*, cit., 297. Secondo i due autori, in particolare, le sottili differenze tra i due articoli riguardano anzitutto i destinatari. L’art. 282-*bis* si applica, infatti, a un familiare “violento”, a tutela dell’offeso o dei suoi congiunti contro le vessazioni domestiche *intra* ed *extra muros*; l’art. 282-*ter*, invece, si rivolge *tout-court* ai terzi-estranei, conoscenti, amici, ma, appunto, anche familiari, per impedirne il contatto con la vittima, i suoi parenti, i conviventi e le persone che hanno con essa “una relazione affettiva”.

²³ Sul punto, cfr. MORELLI, *Commento sub art. 9*, cit., 508.

zione del soggetto passivo, garantendone l'incolumità anche quando la condotta dell'autore non sia legata a particolari ambiti locali.

Difficile, se non impossibile, non ravvisare nelle anzidette norme alcune affinità, anche se, come è stato attentamente osservato²⁴, "le due norme paiono muovere da premesse diverse": l'allontanamento dalla casa familiare, da un lato; una situazione di separazione "spaziale" dei protagonisti, dall'altro.

Se non appare opera di particolare difficoltà notare le analogie tra le due norme, le differenze, invece, non sono immediatamente percettibili, ma esistono.

Riguardo all'art. 282-bis c.p.p., in un contesto caratterizzato dalla convivenza con la vittima²⁵, il nucleo centrale della cautela consiste nell'imposizione all'indagato di allontanarsi dalla casa familiare, cui corrisponde, anche se indirettamente, un divieto di avvicinamento.

Com'è dato desumere dalla *littera legis*, la misura è finalizzata a reprimere gli abusi che trovano origine in seno all'ambiente domestico: qualsiasi reato, se commesso nell'ambito familiare, può legittimare la richiesta cautelare di allontanamento²⁶. Nell'articolo in questione è richiesta, sostanzialmente, una esigenza di tutela specifica attinente all'incolumità personale dei soggetti da proteggere (persona offesa o congiunti).

Ad ogni modo, tra le prescrizioni ordinabili dal giudice, la norma in questione non contempla né il mantenimento di una determinata distanza dalla casa e dall'offeso né un divieto di avvicinarsi riferito ad altri luoghi da esso ordinariamente frequentati. Inoltre, nell'art. 282-bis, co. 2, c.p.p. il legislatore limita la protezione ai prossimi congiunti, mentre l'art. 282-ter c.p.p. fa oggi riferimento anche ai conviventi ed ai soggetti legati alla vittima da relazione affettiva.

Sotto il profilo oggettivo, nella norma introdotta nel 2001, manca ogni riferimento all'obbligo di conservare una certa distanza. Se entrambe le disposizioni codicistiche fanno salve le esigenze lavorative, alle condizioni e con le limitazioni ritenute opportune, nell'allontanamento, probabilmente per una

²⁴ MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, cit., 969.

²⁵ In mancanza di previsione esplicita, la giurisprudenza ha spesso optato per un'interpretazione estensiva applicando l'art. 282-bis c.p.p. anche in assenza di convivenza delle parti: in questo senso, cfr. Cass., Sez. VI, 3 luglio 2008, Pala, in *Mass. Uff.*, n. 240664. A tal proposito, in dottrina si è osservato come l'introduzione della cautela del divieto di avvicinamento "potrebbe portare la giurisprudenza ad abbandonare l'interpretazione estensiva dell'art. 282-bis c.p.p.": così, MORELLI, *Commento* sub art. 9, cit., 508.

²⁶ MANCUSO, *Sub art. 282-bis c.p.p.*, in *Atti processuali penali*, a cura di Spangher, Milano, 2013, 1381.

supposta contraddizione con lo specifico presupposto della tutela²⁷, non vi è menzione delle necessità abitative. Nella misura di cui all'art. 282-*bis* c.p.p. non è, poi, contemplato il divieto di comunicazione con ogni mezzo tra indagato e offeso; le peculiarità della misura, come delineate dal legislatore, ne rendono possibile l'applicazione solo ai delitti commessi nel contesto delle relazioni domestiche.

Ma da un'attenta analisi comparativa tra l'art. 282-*ter* e il co. 2 dell'art. 282-*bis*, pur nella evidente diversità dei presupposti delle due misure, si evince una sostanziale identità di contenuto precettivo. Difatti, con l'ordinanza applicativa dell'allontanamento dalla casa familiare può comunque essere stabilito, in presenza di esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, l'ulteriore divieto di avvicinamento a determinati luoghi dalla stessa praticati. Trattasi, però, di prescrizioni aventi natura accessoria che, come tali, possono essere imposte solo contestualmente all'allontanamento dalla casa familiare e mai autonomamente.

In definitiva, il vero elemento di novità dell'istituto di recente introdotto concerne il divieto di avvicinamento materiale e "virtuale" all'offeso, indipendentemente dal luogo in cui esso si trovi²⁸, prescrizione non riconducibile ad alcuna delle precedenti misure²⁹.

L'introduzione della misura di cui all'art. 282-*ter* c.p.p. – anche nella misura in cui dà seguito a quanto previsto dal legislatore con la previsione di cui all'art. 282-*bis* c.p.p. – si colloca in quella linea che tende a calibrare la cautela con lo specifico *periculum libertatis* sotteso alle particolari connotazioni dell'ipotesi delittuosa per la quale si procede.

L'arricchimento dell'inventario cautelare con l'introduzione di misure mirate, se non esclude – se necessaria – l'applicazione di misure particolarmente afflittive – permette senz'altro di individuare gli strumenti cautelari più adeguati alla specificità della situazione criminosa e probatoria.

3. Il nucleo centrale della parte motiva della pronuncia in commento è, senza dubbio, il passaggio relativo alla necessaria specificazione dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento.

²⁷ MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, cit., 969.

²⁸ ZACCHE', *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, cit., 297.

²⁹ La norma, in altre parole, esprime una scelta di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità. Sul punto, cfr., per tutti, VALENTINI, *Sub art. 282-ter c.p.p.*, cit., 2999.

Per i giudici di legittimità, “il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282-ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, perché solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l’esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare”.

La necessità di specificare i luoghi ai quali il destinatario della misura non può avvicinarsi risponde all’esigenza di consentire l’esecuzione delle prescrizioni imposte e il controllo sulla loro osservanza. La misura prevista dalla norma citata, infatti, come pure quella di cui all’art. 282-bis c.p.p., si caratterizza per essere normativamente “temperata” sulla situazione che si vuole tutelare in via cautelare.

È evidente che l’efficacia di queste misure, funzionali ad evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite, è subordinata a come il giudice le riempie di contenuti attraverso le prescrizioni che le norme gli consentono. Ne consegue, da un punto di vista meramente logico, che per le misure in questione appare necessaria la completa comprensione delle dinamiche che sono alla base dell’illecito, nel senso che il giudice deve modellare la misura in relazione alla situazione di fatto.

Ad avviso della Suprema Corte, il generico riferimento identificativo ai luoghi abitualmente frequentati dalla parti offese non rispetta la prescrizione normativa, che predica distintamente i luoghi in esame degli attributi dell’essere gli stessi determinati, e si risolve nell’inaccettabile imposizione di un obbligo di *non facere* di fatto rimesso alla volontà del soggetto passivo.

Sotto un altro profilo, peraltro, la misura priva delle suddette prescrizioni, non comprende la possibilità di vietare incontri occasionali e non volutamente cercati dall’indagato, altrimenti imponendosi a quest’ultimo un divieto di contenuto indeterminato e la cui inosservanza può non dipendere dalla volontà del predetto.

In difetto di tali indicazioni, come peraltro rilevato da una consolidata giurisprudenza di legittimità³⁰, la misura deve necessariamente essere considerata invalida per vizio di motivazione dell’ordinanza cautelare, in concreto non eseguibile.

Per una maggiore comprensione di quanto appena rilevato, parafrasando pertanto i principi di diritto statuiti dai giudici di legittimità, occorre rilevare che un divieto eccessivamente ampio, come quello imposto dal Tribunale di Ro-

³⁰ Cass., Sez. VI, 7 aprile 2011, C., in *Giur. it.*, 2012, 417; Id., Sez. V, 16 gennaio 2012, V., in *Mass. Uff.*, n. 253297.

ma al ricorrente, determina l'eccessiva gravosità della misura in relazione al grado di compromissione della libertà di circolazione dell'imputato³¹.

In altri termini, come rileva la giurisprudenza sopra richiamata, con il provvedimento in esame, il giudice ha l'obbligo preciso ed inderogabile di indicare in maniera specifica i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare che si limiti a fare genericamente riferimento "a tutti i luoghi abitualmente frequentati dalle parti offese".

Così strutturato e in ossequio ai principi sopra illustrati, l'ordinanza del Tribunale di Roma, oltre a non rispettare il contenuto legale, era disposta in maniera del tutto generica, imponendo una condotta di *non facere* indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finiva per essere di fatto rimessa alla persona offesa.

Le misure previste dalla norma in questione, in accordo con autorevole dottrina, affidano al giudice della cautela sia il compito di verificare i presupposti applicativi della misura, che quello di riempire la misura del contenuto necessario al raggiungimento dell'obiettivo cautelare, giacché l'efficacia della misura è subordinata alle prescrizioni di cui è riempita da parte del giudicante³². Misura che, per essere efficace e perché sia controllabile il suo rispetto da parte del soggetto obbligato, deve essere necessariamente determinata³³.

Ciò comporta che il pubblico ministero nella sua richiesta (e ancor prima la polizia giudiziaria) deve ben rappresentare al giudice, oltre agli elementi essenziali per l'applicazione della misura, anche aspetti apparentemente di marginale rilievo, che invece possono rivestire una importanza fondamentale ai fini del provvedimento di divieto di avvicinamento, che possono pertanto risultare utili al fine di conferire il migliore contenuto al provvedimento cautelare.

Così, nella misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., assumono un particolare rilievo le informazioni circa i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi parenti, proprio in quanto funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare attraverso l'allontanamento dell'autore del reato, che do-

³¹ MANCUSO, Sub art. 282-ter c.p.p., cit., 1384.

³² Ne consegue che, nella prassi applicativa, il giudice è tenuto a modellare la misura sulla base della situazione di fatto esistente nella realtà e a dare le prescrizioni più opportune per assicurare la tutela della vittima del reato e, al contempo, condizionare nella misura strettamente necessaria la libertà di movimento dell'obbligato.

³³ In altri termini, deve ritenersi che con il provvedimento ex art. 282-ter c.p.p., il giudice debba necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella oggetto di esame, che si limiti a fare riferimento genericamente "a tutti i luoghi frequentati" dalla vittima. Cfr., sul punto, MANCUSO, Sub art. 282-ter c.p.p., cit., 1384.

vrebbe in linea teorica servire ad evitare il ripetersi di episodi delittuosi ai danni della persona offesa.

Ma nell'ambito dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, la norma pretende che vengano individuati "luoghi determinati", perché solo in questo modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente non solo l'esecuzione, ma anche il controllo che tali prescrizioni siano osservate.

D'altra parte, come rilevato da un'attenta giurisprudenza di legittimità, «la completezza e la specificità del provvedimento costituisce una garanzia per un giusto temperamento tra le esigenze di sicurezza, incentrate sulla tutela della vittima, e il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta ad indagini»³⁴.

Nel caso *de quo*, ad avviso del Supremo Collegio, l'ordinanza del Tribunale di Roma era inficiata da carenze contenutistiche che incidevano sulla validità stessa del provvedimento genetico, comportando l'ovvio annullamento della stessa.

Pur condividendo *in toto* le argomentazioni espresse da dottrina e giurisprudenza, va però analizzato il rovescio della medaglia di tali considerazioni.

La persona offesa, ove il giudice della cautela imponesse all'imputato di non avvicinarsi ad alcuni luoghi specificamente ed espressamente indicati, vedrebbe di fatto la propria esistenza e la propria libertà limitate a quei luoghi indicati nell'ordinanza cautelare.

Se la *ratio* della norma *de qua* è quella di tutelare la vittima, è necessario consentire alla stessa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità anche laddove la condotta dell'autore del reato assuma connotazioni di consistenza persecutoria tale da non essere legata a particolari ambiti locali.

Con la necessaria conseguenza che è rispetto a tale esigenza che deve modellarsi il contenuto concreto di una misura che, non lo si dimentichi, ha comunque natura inevitabilmente coercitiva.

È del resto particolarmente significativo che l'art. 282-ter, nel richiamare la descrizione del divieto di cui al preesistente art. 282-bis, non riproponga i pur non tassativi accenni ivi presenti al luogo di lavoro della vittima ed al domicilio della famiglia di origine della stessa, a conferma, pertanto, che la tutela di un sereno esercizio della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazione alle sfere del lavoro e della cura degli affetti familiari della stessa ed agli ambiti alle stesse assimilabili.

³⁴ Cass., Sez. VI, 7 aprile 2011, C.F.S., in *Mass. Uff.*, n. 250728.

In vicende delicate come quella da cui origina la sentenza in esame, imperniate su maltrattamenti anche di minori e pertanto relative a soggetti particolarmente pericolosi, la predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulta chiaramente dissonante con le finalità della misura.

Detta predeterminazione viene di fatto a porsi come un'inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che invece costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima, sostanzialmente, si vede costretta a contenere la propria libertà di movimento nell'ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stata riconosciuta sussistente anche al di fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa.

Seguendo tale filone interpretativo, condividendone pertanto finalità e presupposti, non appaiono fondate le preoccupazioni espresse nella sentenza in commento in ordine alla soggezione del soggetto destinatario della misura a limitazioni della propria libertà personale di carattere indefinito e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa.

Le prescrizioni, infatti, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

4. Nei primi commenti alla misura del divieto di avvicinamento, si è avanzata una critica alla formulazione dell'art. 282-ter c.p.p. sul piano della determinatezza e del rispetto del principio di legalità in materia cautelare³⁵.

Si è evidenziato che, «rispetto alla sostanziale precisione descrittiva delle altre misure cautelari, qui la norma chiede al giudice di costruire la cautela di volta in volta, offrendogli ben pochi appigli» per cui «il ruolo del giudice appare esorbitante e stona con i principi in materia di limitazioni temporanee della libertà»³⁶.

Il filone dottrinale che risalta il principio di legalità ritiene che le esigenze ad esso connesse implicino “inderogabili pretese di determinatezza nella creazione di ogni strumento cautelare”, non essendo il legislatore “autorizzato a

³⁵ In particolare, cfr. MORELLI, *Commento Sub art. 9*, cit., 499 ss.

³⁶ MORELLI, *Commento Sub art. 9*, cit., 500.

licenziare fattispecie cautelari vaghe o indeterminate, la cui precisa definizione sia lasciata alla dialettica tra pubblico ministero e giudice³⁷.

Una lettura così rigida del principio di legalità non sembra poter essere interamente condivisa.

Appartenente all'intero sistema processuale in virtù dell'art. 111, co. 1, Cost., secondo cui «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo “regolato dalla legge”, il principio di legalità riveste particolare rilevanza proprio con riferimento agli strumenti idonei ad incidere sulla libertà personale dell'individuo»³⁸.

Invero, come è noto, l'art. 13 Cost., dopo averne affermato, al co. 1, il carattere inviolabile, consente, al comma successivo, possibili interventi limitativi della libertà personale nel corso del processo, con una duplice garanzia: la tassatività della previsione legislativa, che deve determinare i “casi” ed i “modi” di tale limitazione, da un lato, e la provenienza giudiziaria dell'atto, necessariamente motivato, con cui la libertà viene compressa, dall'altro.

Riguardo alla legislazione comune, l'art. 272 c.p.p.³⁹, che apre la disciplina codicistica in materia di misure cautelari personali, non fa riferimento alla legge in generale, bensì alle disposizioni del titolo I, libro IV del codice di rito, a norma delle quali “soltanto” sono ammesse limitazioni alla libertà personale. Si attribuisce, così, «portata, in via di principio, esaustiva alla disciplina codicistica, sia quanto a presupposti legittimanti (i “casi” di cui all'art. 13 Cost.), sia quanto a dinamica esplicativa del potere cautelare (i “modi” del suo esercizio)»⁴⁰.

Tale norma, in altri termini, è alla base del sistema e costituisce attuazione del principio di legalità. Invero, l'art. 272 c.p.p. non è la mera sottolineatura della necessità di una previsione legale, che già scaturisce dalla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, dettata dall'art. 13 Cost., co. 2, per ogni forma di

³⁷ Sempre MORELLI, *Commento Sub art. 9*, cit., 505-506, per il quale «il difetto di determinatezza dell'art. 282-ter c.p.p. costringe l'interprete a esegesi restrittive su ogni elemento della fattispecie».

³⁸ Sul principio di legalità cautelare, cfr. CANZIO, *Sub art. 272 c.p.p.*, in *C.p.p. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretta da Lattanzi, Lupo, IV, *Misure cautelari. Artt. 272-325*, a cura di Canzio, Spagnolo, De Amicis, III, Milano, 2003, 3 ss.; CHIAVARIO, *Sub art. 272 c.p.p.*, in *Comm. c.p.p.*, a cura di Chiavario, Torino, 1991, 23 ss.; DE CARO, *Presupposti e criteri applicativi*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, II, *Prove e misure cautelari*, II, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 5 ss.; SPANGHER, *sub art. 272 c.p.p.*, in *C.p.p. commentato*, a cura di Giarda, Spangher, cit., 2817 ss.; MARGARITELLI, FONTI, *sub art. 272 c.p.p.*, in *C.p.p. ipert. A. Gaito*, III, Torino, 2008, 1337 s.

³⁹ È stato osservato come la disposizione in esame, esprimendo “in positivo” una garanzia che l'art. 13 Cost. proclama in chiave negativa, lascia in ombra quel rapporto “di regola” ad “eccezione” che sempre dovrebbe presiedere alla definizione dei rapporti tra il diritto di libertà e le sue restrizioni; così GREVI, *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, IV, 2010, 389.

⁴⁰ CHIAVARIO, *Sub art. 272 c.p.p.*, cit., 24-25.

compressione della libertà personale; in essa, si evince piuttosto l'intenzione del legislatore di ridurre ad un "numero chiuso" le figure di misure limitative della libertà utilizzabili in funzione cautelare nel corso del processo penale.

I principi di tipicità e di tassatività, come noto, consentono di limitare la discrezionalità del giudice nell'applicazione concreta della singola misura cautelare: si è parlato, al riguardo, di discrezionalità vincolata, perché il giudice, "sciolto da meccanismi automatici", è chiamato ad una "valutazione da effettuarsi caso per caso"⁴¹.

La necessità di tipizzazione dei "casi e modi" in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa esclude, certamente, un ulteriore rinvio da parte della legge alla piena discrezionalità del giudice che la applica.

Tuttavia, non può essere condivisa la tesi per la quale il principio di legalità, il quale resta senza dubbio uno dei canoni fondamentali in materia cautelare, precluda al legislatore di creare strumenti coercitivi caratterizzati da apprezzabile duttilità, consentendo così al giudice di assicurare un'efficace tutela caso per caso.

A tal riguardo, va posto in rilievo come già l'art. 284 c.p.p., in tema di arresti domiciliari, permetta al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di "graduare" la misura cautelare in relazione allo specifico contesto probatorio sottoposto alla sua attenzione. Con l'ordinanza cautelare il giudice può, infatti, imporre all'imputato di non allontanarsi, a seconda dei casi, dalla propria abitazione e da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza; quando è necessario, può prescrivere limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone, purché diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono; se, poi, l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti per il tempo strettamente necessario per provvedervi⁴².

Una cautela, dunque, non interamente predefinita dal legislatore, ma configurata da quest'ultimo in modo flessibile, modulabile dal giudice alla luce della situazione concreta.

L'introduzione della nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa si colloca in questo orientamento volto a calibrare la cautela con lo specifico *periculum libertatis* sotteso alle particolari connotazioni dell'ipotesi criminosa per cui si procede⁴³.

⁴¹ SPANGHER, Sub art. 272 c.p.p., cit., 2817.

⁴² Sulla misura cautelare di cui all'art. 284 c.p.p., cfr., tra gli altri, CHINNICI, Sub art. 284 c.p.p., in *C.p.p. comm.*, cit., 3008 ss.; DE AMICIS, Sub art. 284, cit., 471 ss.

⁴³ In questi termini, MARANDOLA, *I profili processuali*, cit., 969.

Con l'introduzione degli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., il legislatore ha creato uno statuto di misure cautelari non custodiali specificamente finalizzato alla tutela della vittima del reato⁴⁴. Proprio al fine di perseguire più efficacemente questo obiettivo, le norme in questione non contengono prescrizioni integralmente predeterminate: esse, al contrario, attribuiscono al giudice spazi di discrezionalità, anche ampi, ma funzionali a "plasmare" la cautela alla situazione concreta al suo esame.

La previsione di misure mirate - che non escludono, ove sia necessario, l'applicazione di misure più afflittive - permette di individuare lo strumento più adeguato alla specifica situazione criminosa. Inoltre, attraverso la graduazione, in concreto, delle singole prescrizioni e delle relative modalità di esecuzione, è possibile conformare ulteriormente la cautela alle peculiari connotazioni fattuali⁴⁵, rispondendo, così, alle esigenze della persona offesa e alle sue istanze di tutela.

Ciò non si significa, si badi bene, indeterminatezza del precetto normativo.

Proprio in ossequio ai predetti principi di legalità e tassatività, non possono essere ammesse tanto l'imposizione aggiuntiva di ulteriori prescrizioni non previste dalle disposizioni regolanti le singole misure, quanto l'applicazione congiunta di diverse cautele.

Riguardo a quest'ultima ipotesi, si tratta di una forma di privazione della libertà personale non tipizzata, diversa da quelle espressamente previste dal legislatore del codice di rito. Forse proprio in considerazione di ciò, la giurisprudenza⁴⁶ ha escluso tale possibilità, anche quando le misure siano tra loro astrattamente compatibili. Le uniche ipotesi in cui è prevista la possibilità di cumulo sono esclusivamente quelle disciplinate dall'art. 276 nonché dall'art. 301, co. 1-*bis*.

5. Se, come ritengono gli ermellini nella sentenza *de qua*, la misura in esame deve ritenersi compatibile con i principi di stretta legalità, tassatività e determinatezza solo quando la scelta del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa rispetti la connotazione legale che lo vuole riferito a "determinati" luoghi, va rilevato che emergono alcuni profili di criticità con riferimento all'elevata compromissione della libertà di movi-

⁴⁴ Nell'ottica di tutela della persona offesa si veda, in prospettiva europea, l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo, in *GUUE*, C 69, 18 marzo 2010, 2 (disponibile in www.eur-lex.europa.eu).

⁴⁵ Ancora MARANDOLA, *I profili processuali*, cit., 969.

⁴⁶ Cass, Sez. II, 29 novembre 2001, Colella ed altri, in *Cass. pen.*, 2003, 2573.

mento della persona offesa dal reato.

La maglie larghe create dal legislatore con la norma in commento, compatibili con i principi di legalità e tassatività, se da un lato assicurano un alto livello di protezione della vittima del reato permettendo di individuare lo strumento più adeguato alla specifica situazione criminosa, risultano, dall'altro, palesemente deficitarie sul piano della garanzia dei diritti fondamentali della stessa vittima. Si allude, ovviamente, alla libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa.

La norma, come noto, fu introdotta proprio per sopperire alle palesi insufficienze della tutela assicurata dall'art. 282-*bis* c.p.p.; una tutela "statica" dell'incolumità della vittima, laddove le circostanze rendano concreto il pericolo di un'aggressione della stessa nel corso dello svolgimento della sua vita di relazione.

La norma di cui all'art. 282-*ter* c.p.p. esprime chiaramente l'intenzione del legislatore di privilegiare la libertà di circolazione del soggetto passivo, garantendone l'incolumità anche quando la condotta dell'autore non sia legata a particolari ambiti locali.

Se, dunque, possono essere condivise le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella sentenza in commento con riferimento all'eccessivo aggravamento a carico dell'indagato della misura nel caso di "indeterminatezza" dei luoghi, non va però trascurata la *ratio* che ha ispirato l'introduzione della norma *de qua*, ovvero la scelta del legislatore di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità.

Ragionando sulla stessa linea di pensiero del Supremo Collegio, accogliendo pertanto la tesi della necessaria determinatezza dei luoghi il cui accesso è inibito all'indagato, si rischierebbe di condividere un'indebita compromissione della libertà di movimento della persona offesa, che da soggetto da tutelare, diverrebbe paradossalmente la destinataria effettiva della misura limitativa della libertà personale.

In altri termini, il vero soggetto destinatario della misura cautelare sarebbe la vittima del reato, la cui libertà di movimento verrebbe incredibilmente ed ingiustamente circoscritta ai luoghi indicati dal giudice della cautela, pena esposizione al rischio di incontrare l'autore della condotte illecite.

Al contrario, l'indagato potrebbe andare ovunque, fatta eccezione per i soli luoghi indicati nell'ordinanza cautelare, con evidenti ed incomprensibili differenze di libertà e movimento con la persona offesa.

Conseguenza pratica di tale approccio interpretativo è che, in tali frangenti, non occorre una puntuale individuazione e indicazione, nel provvedimento

impositivo, dei luoghi di abituale frequentazione della vittima, potendosi anche fare semplice riferimento ad essa per imporre che il soggetto indagato non le si avvicini, lasciando che la “concretizzazione” dei luoghi si avveri contestualmente al dipanarsi della vita quotidiana della persona offesa, ovunque essa si svolga.

Imporre una predeterminazione dei luoghi nel caso in cui sussista una persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo in cui essa si trovi, significherebbe porre un’ammmissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma.

Non pare, però, che il legislatore abbia tenuto nella debita considerazione tali ineccepibili ragionamenti, emanando, attraverso il classico decreto d’urgenza⁴⁷ – sebbene per fronteggiare l’allarme diffuso e amplificato ancor di più dal circuito mass-mediale – una fattispecie che, sul piano strutturale e applicativo, meritava forse una maggiore attenzione.

In conclusione, è auspicabile un’inversione di rotta da parte della giurisprudenza. Si deve prendere atto che in tal modo non si tutela la vittima del reato, ma la si limita con prescrizioni decisamente vantaggiose per il soggetto destinatario della misura; si limita, incredibilmente, la stessa esistenza della persona offesa.

La tutela di un sereno esercizio delle libertà sopra menzionate della persona offesa non può e non deve trovare limitazione alle sfere del lavoro e della cura degli affetti familiari della stessa. La predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulta chiaramente dissonante con le finalità della misura in esame e con i principi dettati dalla nostra Costituzione.

Come pare evidente, un contrasto interpretativo destinato probabilmente a ripetersi sino al probabile intervento delle Sezioni unite, a fronte di una materia nella quale entrano in collisione istanze contrapposte: un’esigenza di tutela effettiva della vittima, che per essere tale non può che connotarsi in termini di “dinamicità” e dunque di estensione capillare a tutti i luoghi in cui si esplica il vivere quotidiano della persona offesa; un’altrettanto importante necessità di individuazione puntuale delle prescrizioni e dei divieti imposti al soggetto sottoposto, pena una indeterminatezza che lascia spazio a situazioni di abuso ovvero a zone grigie di impunità.

Si è ben consci che non spetta alla giurisprudenza l’ingrato compito – in sede di applicazione – di colmare le lacune di una disposizione normativa che pre-

⁴⁷ Sul punto, cfr. le considerazioni di ordine critico svolte da MARZADURI, *Il ricorso alla decretazione d’urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale*, in *Guida dir.*, 2009, 39 ss.

senta chiari aggiramenti di alcuni principi costituzionali, primo fra tutti quello di libertà di movimento di cui all'art. 16 Cost.

Ma, in attesa di un intervento, quanto mai necessario, del legislatore e con l'auspicio che in futuro svolga in modo decisamente migliore il suo compito, solo la giurisprudenza può conferire alla norma in commento quella imprescindibile funzione che eviti situazioni intollerabili come quella in esame.

ROBERTO DE ROSSI